

NOTA

Legge 2 novembre 2019, n. 128

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Di seguito una sintesi delle disposizioni riportate:

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015). Apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni). La lettera a) estende l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del dlgs 81/2015 (volto a prevedere che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. La lettera b) amplia le tutele a favore dei soggetti iscritti alla cosiddetta "Gestione separata INPS" riducendo il requisito di contribuzione per l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. La lettera c) introduce una disciplina specifica, volta a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle consegne di beni in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme digitali. Per tali lavoratori, il corrispettivo non deve essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e il corrispettivo orario deve essere riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. È prevista inoltre l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 2 (Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015). Riduce il requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. Tale trattamento è relativo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA.

Articolo 3 (Copertura finanziaria). Reca la quantificazione e le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 2. Le misure di copertura finanziaria consistono nella riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" e nella riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 4 (Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa). Consente alla società ANPAL Servizi Spa di procedere a una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei servizi per l'impiego, funzionale ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria. A tal fine la società *in house* procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2019.

Articolo 5 (Misure urgenti in materia di personale INPS). Incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS in relazione a risorse finanziarie già stanziare da norme vigenti.

Articolo 5-bis (Internalizzazione dei contact center multicanale dell'INPS). Alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI Spa che diventa INPS Servizi Spa) , interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne ed europee in materia di *in house providing* alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.

Articolo 5-ter (Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità a decorrere dal 2021.

Articolo 6 (Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU). Posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità.

Le convenzioni sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". I contratti a tempo determinato con lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità concernono alcuni enti pubblici nella Regione Calabria.

Articolo 6-bis (Armonizzazione dei termini di validità graduatorie di pubblici concorsi). Interviene sulla legge 145 del 2018 estendendo la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego.

Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di ISEE). Conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Restando ferma anche la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, si prevede che ciò avvenga mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto ministeriale.

Articolo 8 (Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). Stabilisce che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possa essere alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale.

Articolo 8-bis (Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015). Interviene al comma 12 dell'art. 21 (*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*) prevedendo il ricorso all'ANPAL, in caso di avverso provvedimento emesso del centro per l'impiego.

Articolo 9 (Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia). Consente alla Regione Sardegna di destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro il 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel territorio, attraverso l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 1). Il comma 2 autorizza la Regione Siciliana a destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nel 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel territorio. In entrambi i casi, ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 9-bis (Finanziamento della proroga della CIGS). Interviene sul D.Lgs 148/2015 modificando l'art. 22 -bis incrementando i termini relativi alla cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Articolo 10 (Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto). Stabilisce che le disposizioni relative alla concessione di un trattamento di mobilità in deroga, previste dal DL Manovrina (DL 50/2017), si applichino a determinate condizioni anche ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto

Articolo 10-bis (Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti»). Sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti» per implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche.

Articolo 11 (Esonero dal contributo addizionale) prevede l'esonero in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale. Il beneficio è riconosciuto qualora tali imprese abbiano un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedano, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi.

A parte della copertura degli oneri si provvede, per 10 milioni, mediante utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM.

Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga). Sostituito comma 253 all'articolo 1, della Legge 145/2018. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria.

Articolo 11-ter (Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale). L'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs 207/96 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Articolo 12 (Potenziamento della struttura per le crisi di impresa) introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il MISE e il Ministero del lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. A tale struttura è assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, dotato di specifiche e necessarie competenze ed esperienze nel settore della politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.

Articolo 13 (Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone). Il comma 1 inserisce il comma 6-bis nell'articolo 19 del d.lgs. 30/2013 (Norme di attuazione della direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra) volto a stabilire che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (istituito dal comma 2) per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con apposito decreto ministeriale. Con decreto interministeriale saranno anche definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse di tale Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei

proventi delle aste assegnate al MISE e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al MATTM. Il comma 2 istituisce presso il MISE il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti del MISE di concerto con il MATTM e con il MEF adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione alla Commissione europea.

Articolo 13-bis (*Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili*). Per gli impianti realizzati ed in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso o di procedimenti giurisdizionali pendenti, in caso di accertamento di violazione il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10-50% in ragione dell'entità della violazione (prima era 20-80%). Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà (prima era un terzo)

Articolo 13-ter (*Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi*) La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021,

Articolo 14 (*Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.*). SOPPRESSO

Articolo 14-bis (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) Modifica dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 alla lettera a) del comma 1 e sostituzione in toto del comma 3 precedentemente modificato dal decreto Sblocca Cantieri. Sbloccato contesto autorizzativo EoW caso per caso a livello regionale (in mancanza di criteri dettagliati emanati da parte dell'UE o dello Stato italiano) ed introdotto nuovo procedimento di controllo a campione sulle autorizzazioni.

Articolo 15 (*Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*). Introduce diverse modifiche all'articolo 47 del DL Crescita (DL 34/2019) che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. La lettera a) consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale. La lettera b) prevedere da parte del MIT la sostituzione nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale. La lettera c) disciplina la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali.

Articolo 15-bis Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Articolo 16 reca l'entrata in vigore.